



# Informazioni tecniche – Protezione degli animali

## N. 16.5

### Uccisione corretta di pesci

#### Aspetti generali concernenti l'uccisione degli animali

In molti ambiti della detenzione di animali si uccidono regolarmente animali, talvolta in numero considerevole. Spesso si tratta di esemplari molto giovani, deboli, malati o feriti che sono uccisi per limitarne le sofferenze.

L'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn) è stata completata con prescrizioni sull'uccisione che sono entrate in vigore il 1° marzo 2018. Per questo motivo l'USAV pubblica una serie di informazioni tecniche specifiche per ciascuna specie.

Lo scopo delle presenti informazioni tecniche è principalmente quello di elencare i metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali, ma anche quello di menzionare i metodi incompatibili con le prescrizioni legali, oltre ai criteri per una procedura di uccisione corretta.

Le informazioni tecniche si rivolgono a tutti i detentori di animali, agli allevatori e ai servizi veterinari cantonali che sono incaricati dell'esecuzione della legislazione sulla protezione degli animali. Le presenti informazioni tecniche non approfondiscono gli aspetti che riguardano l'uccisione nella macellazione, disciplinata separatamente e in maniera dettagliata.

#### **A seconda della situazione, è giusto uccidere un animale per limitarne le sofferenze.**

Tenendo conto del loro stato, gli animali malati o feriti sono curati o uccisi, cfr. art. 5 OPAn. Ciò significa che i detentori devono ponderare attentamente se l'aggravio previsto per gli animali a causa delle cure e dei trattamenti è giustificato o meno. Se i trattamenti, in particolare, prevedono dolore o una protratta e notevole limitazione della libertà di movimento, la scelta di uccidere l'animale può essere quella giusta. Qualora, per motivi economici, non si consideri l'eventualità di un trattamento, gli esemplari malati o feriti devono essere immediatamente uccisi.

#### **In qualsiasi caso, l'eutanasia è un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali.**

I detentori che portano dal veterinario un animale malato o ferito da sopprimere agiscono sempre conformemente alla protezione degli animali. Siccome tale pratica prevede l'impiego di stupefacenti e necessita di conoscenze mediche, solo i veterinari possono eseguirla.

Costituisce un'eccezione la soppressione dei pesci perché i medicinali veterinari autorizzati possono essere acquistati senza prescrizione nei negozi specializzati o dal veterinario. I costi che ne derivano non possono valere come unica giustificazione per impiegare un metodo di uccisione meno rispettoso.

## **Uccidere gli animali con crudeltà o per celia è vietato.**

Chiunque, intenzionalmente, uccide animali con crudeltà o per celia commette un reato di maltrattamento di animali, punito con una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, cfr. art. 26 cpv. 1 lett. b LPAn. Di conseguenza, è vietato uccidere gli animali con crudeltà, cfr. art. 16 cpv. 2 OPAn. Si considerano metodi di uccisione crudeli, per esempio, l'annegamento o il soffocamento o altri metodi con cui gli animali non sono storditi immediatamente, cfr. sezione successiva.

## **Che cosa significa «uccisione corretta»?**

Si considera che un animale sia ucciso correttamente se una persona competente utilizza un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali e lo fa in condizioni rispettose.

### **Requisiti per le persone che uccidono animali**

Gli animali possono essere uccisi soltanto da persone competenti, cfr. art. 177 OPAn, ovvero la persona:

- ha potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista o dispone delle competenze in virtù della sua formazione;
- uccide regolarmente animali con i metodi appresi.

### **Procedura corretta in condizioni rispettose**

- L'animale è preparato in maniera rispettosa e immobilizzato.
- L'uccisione si svolge senza ritardi e senza ansietà o dolori.
- L'animale deve essere sorvegliato fino al sopraggiungere della morte, cfr. art. 179 cpv. 1 OPAn.
- Occorre garantire che l'animale sia morto prima di eliminarne la carcassa.

### **Requisiti per un metodo di uccisione conforme alla protezione degli animali**

- Il metodo porta immediatamente l'animale, senza ansietà o dolori, allo stordimento o direttamente alla morte, cfr. art. 178 e 178a OPAn.
- Il metodo porta sicuramente alla morte, cfr. art. 179 cpv. 2 OPAn.

Chiunque uccide gli animali con metodi che non rispettano i criteri summenzionati, viola le disposizioni della legislazione sulla protezione degli animali. È vietato uccidere animali senza istruzione e senza avere la pratica necessaria oppure impiegando metodi di uccisione con cui si rischia di non stordire immediatamente l'animale.

# **Metodi di uccisione conformi alla protezione degli animali per i pesci**

## **Eutanasia**

Come già menzionato, per tutti i pesci l'uccisione mediante la somministrazione di medicinali appropriati da parte del veterinario è un metodo conforme alla protezione degli animali.

Contrariamente a tutte le altre specie animali, a causa delle sostanze impiegate, i pesci possono essere soppressi anche dai detentori di animali esperti. I medicinali veterinari autorizzati a tal fine possono essere acquistati nei negozi specializzati o dal veterinario. Il dosaggio e l'impiego devono rispettare le indicazioni degli esperti. Il pesce deve essere osservato con attenzione fino al sopraggiungere della morte, cfr. paragrafo «Accertamento del sopraggiungere della morte».

## **Colpo sulla testa e taglio delle branchie**

Per la maggior parte dei pesci, lo stordimento può essere eseguito assestando un colpo sufficientemente forte e preciso sulla testa. Deve essere eseguito con un oggetto duro, non affilato e abbastanza pesante, adeguato alle dimensioni dell'animale. Lo stordimento mediante colpo sulla testa non è adatto per i pesci molto piccoli, che non possono essere immobilizzati con sicurezza con le mani e per i pesci con la pinna dorsale alta, come i discus o gli scalari.

Subito dopo averlo stordito, occorre dissanguare il pesce tagliandogli le branchie. Occorre sezionare con una lama tagliente i vasi sanguigni principali tra il cuore e gli archi branchiali o i singoli archi branchiali.

## **Accertamento del sopraggiungere della morte**

Chiunque uccide un animale, prima di eliminarne la carcassa, ha l'obbligo di accertare la morte effettiva.

Nei pesci, i seguenti sintomi servono per verificare la perdita di coscienza, dopo il taglio delle branchie anche per accertare il sopraggiungere della morte.

- Rotazione degli occhi, riflesso assente: se lo si inclina lungo l'asse longitudinale, il pesce non stordito cerca di allineare gli occhi verticalmente. Se ciò non avviene, significa che è stordito profondamente.
- Nessun movimento respiratorio, nessun movimento degli archi branchiali o degli opercoli branchiali.
- Nessun movimento natatorio o delle pinne coordinato (le contrazioni muscolari scoordinate possono invece presentarsi anche nel caso di animali storditi profondamente).
- Nessuna reazione se si toccano le branchie, uno stimolo molto forte per i pesci. Se il pesce non reagisce, significa che è stordito profondamente.

## **Accertare il sopraggiungere della morte dopo la soppressione**

Quando sono soppressi, i pesci perdono dapprima coscienza, non muoiono subito. Pertanto, devono essere osservati per almeno 30 minuti dopo aver perso coscienza. Se durante l'intero periodo di osservazione non sono più visibili i sintomi summenzionati, si può presupporre che il pesce sia morto.

## **Smaltimento della carcassa dell'animale**

Gli animali morti, il sangue e i visceri devono essere smaltiti secondo le prescrizioni dell'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA, RS 916.441.22). I singoli animali di piccola taglia, di peso non superiore a 10 kg, possono essere sotterrati in terreno privato.

## Metodi di uccisione non ammessi per i pesci

**Sbattere contro una superficie:** se si sbatte un animale a terra o contro un muro si rischia di non stordirlo immediatamente e di causargli dolori e sofferenze.

**Sbattere contro uno spigolo:** con questo metodo si rischia di non stordire immediatamente l'animale e di causargli dolori e sofferenze.

**Schiacciamento:** anche se si utilizza un oggetto pesante, si rischia di non stordire immediatamente l'animale e di causargli dolori e sofferenze.

**Congelamento all'aria o in acqua:** questo metodo crudele non stordisce l'animale, che muore lentamente, provando dolori e sofferenze.

**Immersione in acqua bollente:** con questo metodo si rischia di non stordire immediatamente l'animale e di ucciderlo in modo crudele. La stessa cosa vale se si scottano i pesci con l'acqua bollente.

**Scarico nella rete fognaria:** se dallo scarico del bagno finiscono nella rete fognaria, i pesci muoiono in maniera incontrollata e senza stordimento, con il rischio che provino dolori e soffrano.

**Soffocamento all'aria:** questo metodo crudele, per esempio se si prosciuga uno stagno, non stordisce l'animale, che muore lentamente.

**Colpo sulla testa senza successiva uccisione:** il colpo sulla testa non comporta necessariamente la morte dell'animale. Vi è dunque il rischio che riprenda coscienza, provi dolore e soffra.

**Taglio delle branchie a pesci morenti senza stordimento:** anche gli animali gravemente malati o feriti provano dolore. Pertanto, prima di dissanguarli, è obbligatorio stordirli tagliandogli le branchie.

## Altre informazioni tecniche sull'uccisione corretta

- N. 16.1 Uccisione corretta di pollame, quaglie e piccioni
- N. 16.2 Uccisione corretta di conigli
- N. 16.3 Uccisione corretta di suini
- N. 16.4 Uccisione corretta di bovini, ovini e caprini
- N. 16.6 Uccisione corretta di rettili
- N. 16.7 Uccisione corretta di uccelli ornamentali

## Legislazione: Legge sulla protezione degli animali (LPAn), ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn)

### Art. 26 LPAn Maltrattamento di animali (disposizioni penali)

<sup>1</sup> È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque, intenzionalmente:  
b. uccide animali con crudeltà o per celia; [...]

### Art. 5 OPAn Cura

<sup>2</sup> [...] Il detentore di animali è responsabile del fatto che gli animali malati o feriti siano portati in un ricovero, siano curati e trattati senza indugio tenendo conto del loro stato oppure siano abbattuti.

### Art. 16 OPAn Pratiche vietate

<sup>2</sup> In particolare è vietato:  
a. uccidere gli animali in modo crudele; [...]

### Art. 177 OPAn Requisiti per il personale addetto all'abbattimento

<sup>1</sup> Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto da persone esperte.  
<sup>1bis</sup> Sono considerate esperte le persone che hanno potuto acquisire le conoscenze necessarie e l'esperienza pratica nell'uccisione di animali sotto la guida e la supervisione di uno specialista e che uccidono regolarmente animali.

### Art. 178 OPAn Obbligo di stordimento

Gli animali vertebrati e i decapodi possono essere uccisi soltanto dopo essere stati storditi. Se non è possibile praticare lo stordimento, occorre provvedere a tutte le misure necessarie per ridurre al minimo dolori, sofferenze e ansietà.

### Art. 178a OPAn Deroghe all'obbligo di stordimento

<sup>1</sup> L'uccisione di animali vertebrati o decapodi senza stordimento è ammessa:  
a. durante la caccia;  
b. nell'ambito di misure consentite di lotta contro i parassiti;  
c. se il metodo di uccisione usato fa cadere l'animale, immediatamente e senza dolori o sofferenze, in uno stato di insensibilità e di incoscienza.

### Art. 179 OPAn Uccisione corretta

<sup>1</sup> La persona che esegue l'uccisione deve adottare le precauzioni necessarie per garantire un trattamento rispettoso dell'animale e uno svolgimento senza ritardi dell'uccisione. Deve sorvegliare l'operazione di uccisione fino al sopraggiungere della morte.  
<sup>2</sup> Il metodo di uccisione scelto deve portare con certezza alla morte dell'animale.  
<sup>3</sup> Dopo aver consultato le autorità cantonali, l'USAV può stabilire i metodi di uccisione ammessi per determinate specie animali o per particolari scopi.

### Art. 187 OPAn Dissanguamento

[...]  
<sup>5</sup> Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.